



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2024/2025
Corte Sportiva di Appello Territoriale
Comunicato Ufficiale n. 43/CSAT del 3 Aprile 2025

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 31 Marzo 2025
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa
Reclamo della società G. CAROTENUTO in riferimento al C.U. n. 101 del 27.03.2025.

Gara- G. Carotenuto / Cervus 22 del 22.03.2025 – Campionato 1° Categoria - girone D.

Squalifica 4 gare per: Iuliano Giovanni, Lombardi Silvio, Omram Suleiman Yaseen.

La società G. Carotenuto proponeva ritualmente reclamo avverso le sanzioni della squalifica per quattro giornate adottate dal Gst nei confronti dei calciatori: Iuliano Giovanni, Lombardi Silvio, Omram Suleiman Yaseen, tutti calciatori della società reclamante, deducendo che gli stessi non avevano pronunciato alcuna frase ingiuriosa e minacciosa bensì si erano limitati a protestare avverso decisioni arbitrali. La società reclamante allega un video attraverso il quale si evincerebbe che, in particolare, il calciatore Omram Suleiman Yaseen dopo la espulsione per protestare si avviava verso gli spogliatoi senza tenere un ulteriore comportamento irrispettoso.

La CSAT letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento. Preliminarmente la Corte adita rileva che non è consentito dalla normativa vigente poter visionare filmati per cui deve attenersi a quanto dedotto nel referto del DDG che, comunque, costituisce fonte privilegiata. Il reclamo così come proposto, appare del tutto generico. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n. 101 del 27.03.2025.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 28.03.2025

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa
Reclamo della società VITULAZIO CALCIO in riferimento al C.U. n. 88 del 6.03.2025.

Gara – Vitulazio Calcio / Amorosi del 3.03.2025 – Campionato Under 19 - girone A.

Squalifica fino al 6/03/2027 Carusone Domenico.

La Società Asd Vitulazio Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica sino a tutto il 6/3/2027 adottata dal Gst nei confronti del calciatore Carusone Domenico, della società Vitulazio Calcio e pubblicata sul CU n.88 del 6/3/2025. La reclamante deduceva che la sanzione disciplinare adottata appariva troppo gravosa e pur ammettendo che il comportamento tenuto dal calciatore era da condannare, attesa la giovane età del DDG e del calciatore, concludeva per una riformulazione della sanzione dimezzando il periodo di squalifica ovvero riducendola in misura rapportata all'effettiva gravità dei fatti. Una riduzione della squalifica consentirebbe al calciatore un reinserimento nelle attività sportive e un conseguente allontanamento da situazioni di rischio sociale.

La CSAT, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento. Attesa, comunque, la genericità del reclamo, dal referto di gara, che costituisce fonte privilegiata, si evince con chiarezza che il calciatore veniva espulso per avere rivolto al DDG espressioni offensive e, successivamente alla notifica del provvedimento e nel mentre abbandonava il tdg, attingeva quest'ultimo con uno sputo al viso. La sanzione disciplinare adottata dal Gst, appare congrua alla normativa vigente. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di non accogliere il reclamo e per l'effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n. 88 del 6.03.2025.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 31.03.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa

Reclamo della società SANTA TECLA CALCIO 2019 in riferimento al C.U. n. 81 del 13.02.2025.

Gara – Picentina 2022 / Santa Tecla Calcio 2019 del 8.2.2025 – Campionato 2° Categoria - girone i.

Perdita gara -inibizione fino 11/02/2027 Schettino Giuseppe; ammenda 400,00.

Con reclamo del 21 Febbraio 2025 la ASD SANTA TECLA in persona del presidente pro tempore impugnava la decisione del giudice sportivo territoriale, comunicato ufficiale n. 81 del 13 Febbraio 2025, mediante la quale veniva inflitta la sanzione dell'ammenda per euro 400,00 alla detta società e la squalifica fino all'11 Febbraio 2027 al calciatore Schettino Giuseppe.

Il Giudice sportivo territoriale nella sua decisione evidenziava in particolare che nel corso della gara dell'8 febbraio 2025 tra PICENTINA 2022 e SANTA TECLA Calcio 2019, al ventesimo del primo tempo di gioco il Direttore di gara veniva prima accerchiato da svariati calciatori della SANTA TECLA Calcio 2019 e successivamente veniva rincorso, insultato e colpito con un violento spintone al petto dal calciatore Giuseppe Schettino, riportando dolore fisico.

A sostegno del reclamo, la ASD SANTA TECLA, deduceva che il D.D.G. non era mai stato colpito da alcun calciatore o tesserato della società reclamante, né in particolare da Schettino Giuseppe e, in via principale, chiedeva l'accoglimento del reclamo con l'annullamento della squalifica del calciatore Schettino Giuseppe e la rideterminazione dell'ammenda; in via subordinata di rideterminare l'ammenda e la squalifica in giornate, applicando le attenuanti di cui all'art. 13 comma n. 1 CGS.

Osserva la Corte Federale che il reclamo merita di essere accolto.

Se è vero che nella sua audizione innanzi a questa corte il D.D.G. ha confermato di essere stato spinto dal calciatore Schedino Giuseppe che gli ha procurato un dolore fisico al petto, è altrettanto vero che lo stesso D.D.G. ha anche chiarito che a seguito della spinta non è caduto a terra, che ha percepito il dolore solo per una ventina di minuti e che proprio per questa ragione non ha ritenuto necessario ricorrere ad una struttura sanitaria di pronto soccorso.

Anche il commissario di campo nella sua audizione, pur riferendo che, essendo lontano dal punto in cui era avvenuto l'accerchiamento dell'arbitro da parte di diversi calciatori, non aveva visto la spinta ricevuta dal D.D.G, ha anche riferito che, quando aveva appreso l'aggressione all'arbitro e gli aveva chiesto se avesse avuto conseguenze fisiche, quest'ultimo gli aveva risposto "tutto a posto".

In ultima analisi, la circostanza della spinta ricevuta dall'arbitro non può essere smentita, essendo contenuta tale circostanza nel referto di gara, che è fonte privilegiata, nonché è stata confermata nella sua audizione dallo stesso arbitro.

Tuttavia, ad avviso di questa Corte, nella fattispecie in esame non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 35 primo e secondo comma del codice di giustizia sportiva. Questa norma, infatti, sanziona una condotta violenta diretta a produrre una lesione personale connotata da una volontaria e incontrollata aggressività; nel caso di specie, invece, in considerazione del fatto che l'arbitro a seguito della spinta non è caduto e ha percepito solo per diversi minuti un dolore senza ricorrere a una struttura sanitaria per essere visitato ed eventualmente ricevere cure adeguate, deve ritenersi che la condotta del calciatore Schettino Giuseppe debba essere inquadrata nell'art. 36 del codice di giustizia sportiva, che prevede la sanzione minima di otto giornate, per una condotta gravemente irrispettosa che si concretizza in un contatto fisico.

Alla luce di tutto quanto precede, in accoglimento del reclamo proposto, la sanzione inflitta dal Giudice sportivo a Schettino Giuseppe va ridotta a otto giornate di squalifica, come pure va ridotta l'ammenda alla società reclamante ad euro 200,00. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Schettino Giuseppe a otto (8) giornate di squalifiche, riduce altresì l'ammenda ad euro 200,00.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 31.03.2025

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. M. Iannone; Avv. G. Ciappa

Reclamo della società SANITA UNITED 2019 in riferimento al C.U. n. 32/GST del 25.03.2025.

Gara- Sanita United 2019 / Isola Di Procida del 23.03.2025 – Campionato 1° Categoria - girone B.

Perdita della gara.

ASD Sanità United 2019 ha proposto reclamo ed impugnazione avverso la decisione del GST pubblicata su Comunicato Ufficiale n. 32 / GST del 25. Marzo 2025 che , in accoglimento del ricorso proposto dalla Isola di Procida , le aveva inflitto la perdita della gara del 23.3.2025 con il risultato di O – 3 in favore della ricorrente Isola di Procida e l'ammenda di € 80,00: tanto per avere la ASD Sanità United 2019 nel corso della gara Campionato I Categoria Girone B, effettuato numero 6 sostituzioni in luogo delle 5 previste, come emerso dal referto arbitrale.

L'odierna reclamante eccepisce che l'originario reclamo proposto dalla ASD Procida , poi accolto dal GST , era stato inviato da una pec non ufficiale nel database del portale unico Figc (segnatamente procidacalcio@pec.it) mentre il reclamo era stato inviato da altra pec athleticpanza@pec.it) e che, inoltre, la sesta sostituzione era stata effettuata nei minuti di recupero del secondo tempo allorquando il risultato era già fissato sul 4-0 e , pertanto , del tutto ininfluenza sull'andamento tecnico o sul risultato della gara definitivamente in favore della ASD Sanità United 2019. La Corte, esaminati gli atti, osserva quanto segue: la reclamante si duole dell'invio dell'originario reclamo da una pec non coincidente con le risultanze del data base del portale unico Figc. Tale censura, dalla quale scinderebbe, a suo dire, la nullità (rectius: inammissibilità dell'originario ricorso della Isola di Procida) del gravato provvedimento del GST , è infondata . Come si evince dalla pec introduttiva del ricorso al GST , il ricorso è stato formalizzato ad istanza della ASD Isola di Procida matricola 920553 , nella persona del vice presidente Polito Vitaliano, da una pec che, seppure non coincidente con quella risultante in capo alla ASD Isola di Procida, ne consente diretta riconducibilità alla originaria reclamante. La circostanza afferente alla pec di trasmissione del ricorso è del tutto irrilevante e non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso se esso ha raggiunto il suo scopo (cioè è pervenuto all'organo di giustizia sportiva e ha consentito l'avvio del procedimento, come nella fattispecie) e se è pacificamente riconducibile , come innanzi precisato, alla originaria reclamante.

Risulta dal referto arbitrale, passando al secondo motivo di appello, la sesta sostituzione, come peraltro confessato dalla odierna reclamante, in luogo delle cinque previste. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di non accogliere il reclamo e per l'effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n. 32/GST del 25.03.2025.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 28.03.2025

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. M. Iannone; Avv. G. Ciappa

Reclamo della società CITTA DI CAMPAGNA 1919 in riferimento al C.U. n. 32/GST del 25.03.2025.

Gara- Rocchese / Citta Di Campagna 1919 del 23.03.2025 – Campionato Promozione - girone D.

Risultato conseguito sul campo.

La società Città di Campagna 1919, a mezzo propria difensore, proponeva ricorso avverso la decisione del Gst, pubblicata sul CU n.32/Gst, con la quale veniva rigettato il reclamo proposto dalla società Città di Campagna 1919 confermando il risultato di 0-0 conseguito sul campo. Deduceva la reclamante che nella fattispecie il calciatore De Luca Ciro non aveva titolo a partecipare alla gara, nelle fila della società Pol Rocchese, perché in posizione irregolare in quanto il tesseramento dello stesso era in contrasto con l'art.95, comma 2, NOIF. Il calciatore De Luca Ciro, per la stagione agonistica sportiva 2024/2025, risultava infatti, tesserato dal 1/7/2024

al 16/7/2024 per la società Asd Prosangiorge; dal 17/7/2024 al 28/10/2024 per la società San Vito Positano 1956, dal 29/10/2024 al 17/12/2024 per la società Sanseverinese, dal 18/12/2024 ad oggi per la società Rocchese. A fondamento della propria tesi, la reclamante richiamava la decisione n.71 del 2023 del Collegio di Garanzia del Coni che era stato chiamato ad esprimersi relativamente al procedimento che aveva portato alla decisione n.229/22-23 della Corte Sportiva d'Appello Nazionale avente ad oggetto la valutazione della posizione del calciatore Konate che aveva preso parte nella stessa stagione sportiva e nello stesso campionato e girone a due gare distinte. Ebbene il Collegio riformava i giudizi precedenti ritenuto irregolare la posizione del predetto calciatore affermando il principio secondo il quale, ai fini dell'impiego regolare di un atleta all'interno di una competizione sportiva, bisognava avere riguardo al numero di tesseramenti formalizzati in maniera regolare secondo le previsioni dei singoli regolamenti federali e non al mero atto formale documentale del tesseramento medesimo. In altre parole, il tesseramento non deve essere ritenuto valido per la semplice approvazione da parte dell'ufficio tesseramenti dal momento che bisogna distinguere la validità formale dell'atto di tesseramento, in termini di carattere procedimentale, e l'efficacia del medesimo ai fini della partecipazione alle gare in modo legittimo o meno. Concludeva la reclamante per l'accoglimento del reclamo, con conseguente riforma della decisione del Gst, irrogando la sanzione, ex art. 10, comma 1, CGS della perdita della gara alla società Rocchese per 0-3.

Nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia, la società Rocchese, a mezzo proprio difensore, redigeva e depositava memoria difensiva con la quale chiedeva il rigetto del reclamo e la conferma della decisione del Gst.

Preliminarmente eccepiva la inammissibilità del reclamo; eccezione già proposta innanzi al giudice di prime cure, perché non vi era certezza in ordine al soggetto che avesse sottoscritto il reclamo e la procura atteso che sia nell'uno che nell'altra, si faceva riferimento al "Presidente P.T" omettendo il nome e le generalità. Precisava ancora la resistente che le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami, nonché alla eventuale delega, erano sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali, che rendono inammissibile, il ricorso non possono essere sanate con il reclamo (art. 49, comma 7 CGS). Evidenziava, poi, la resistente che la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, menzionato dalla reclamante, era non afferente al caso di specie in quanto riguardava altra fattispecie. Il legislatore federale, al fine di chiarire ed evitare dubbi integrativi, era intervenuto tant'è che sul C.U. n.128/A del 24/11/2023, modificava l'art. 95 NOIF introducendo, al comma 2, la possibilità della stessa stagione sportiva, per calciatore/calciatrice giovane dilettante e non professionista, che aveva sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato, o per coloro che erano decaduti/e dal tesseramento, ex art. 109, la possibilità di tesserarsi, a titolo definitivo e/o temporaneo, ed erano utilizzabili per un massimo di tre società. Pertanto, avendo la società Rocchese stipulato con il calciatore un contratto di collaborazione coordinata e continuativa se ne deduceva che il tesseramento era regolare avendo ricevuto il visto di esecutività da parte dell'ufficio tesseramenti del CR Campania ai sensi dell'art. 39, comma 3 NOIF.

Infine, deduceva la resistente che nel caso di specie, la società Rocchese non potrebbe comunque mai essere sanzionata con la perdita della partita dal momento che il GST deve fare buon governo delle disposizioni, di cui all'art. 10, comma 6 lettera a) e 7, CGS, ritenendo di valorizzare, ai fini della verifica in capo al calciatore del legittimo titolo per prendere parte alla gara, esclusivamente le risultanze dei tabulati federali.

Concludeva la resistente per l'inammissibilità, in via principale, del reclamo perché privo dell'indicazione del nominativo del Presidente con conseguente incertezza del sottoscrittore sia nell'atto che nella procura; in via meramente subordinata, chiedeva il rigetto del reclamo attesa la infondatezza dello stesso.

La CSAT, letti gli atti ufficiali, il reclamo, la memoria difensiva della società resistente e sentite le parti in sede di audizione, ritiene l'impugnativa proposta dalla società Città Di Campagna 1919, non meritevole di accoglimento. La eccezione preliminare proposta dalla società resistente circa la inammissibilità del reclamo per vizio di sottoscrizione della procura e della impugnativa per mancata indicazione del nominativo del Presidente, parimenti non è accoglibile. Sebbene il giudice di prime cure non si sia pronunciato su tale eccezione già promossa nel reclamo nel giudizio di primo grado, la Corte adita ritiene che in materia di procura alle liti un eventuale vizio di sottoscrizione comporti una nullità relativa e non assoluta, sanabile con la prima replica mediante chiara e non più rettificabile indicazione del nome dell'autore della sottoscrizione, cassazione n.12009/2019; Tar Lazio n.13687/2021. In merito, poi, la Corte rileva che la decisione del Collegio di Garanzia del Coni evidenziato dalla reclamante, appare, incoerente al caso di specie. Il Collegio di garanzia, infatti, veniva chiamato ad esaminare la fattispecie di un calciatore che, nella stessa stagione sportiva, cambiava status da professionista a dilettante ed effettuava effettivamente 4 tesseramenti di cui due professionistiche e due dilettantistiche. Il predetto Collegio evidenziava, altresì, il principio secondo il quale, ai fini dell'impiego regolare di un atleta all'interno di una competizione sportiva, deve aversi riguardo al

numero di tesseramenti formalizzati in maniera regolare secondo le previsioni dei singoli regolamenti federali e non dal mero atto, formule del tesseramento medesimo.

Nel caso che ci interessa si discute, invece, del calciatore che non ha mai cambiato lo status di dilettante e che nella medesima stagione si è tesserato solo per 3 squadre. Dai tabulati, infatti, risulta che il calciatore De Luca Ciro era tesserato dal 14/7/2020 con la società Prosangiorinese per cui nella stagione sportiva 2024/2025 non vi è stato alcun tesseramento con la stessa ma solo la prosecuzione con l'effetto che i tesseramenti avvenuti nella predetta stagione sportiva sono 3: Primo tesseramento 2024/2025, per effetto del trasferimento da Prosangiorinese a San Vito Positano, a cui fa seguito lo svincolo e la risoluzione contrattuale; Secondo tesseramento 2024/2025: in data 29/10/2024 tesseramento per aggiornamento di posizione con la Sanseverinese cui segue risoluzione contrattuale: Terzo tesseramento 2024/2025, in data 16/12/2024 trasferimento da Sanseverinese a Rocchese. Quindi dallo storico del calciatore si evince che nella stagione sportiva 2024/2025 sono soltanto due le risoluzioni contrattuali: quella con il San Vito Positano e quella con la Sanseverinese per cui l'ultimo tesseramento con la Rocchese è il terzo.

Il tesseramento con la società Prosangiorinese risale al 2020, ovvero prima della entrata in vigore della norma del legislatore federale per cui non può mai essere computato ai fini del calcolo dei tesseramenti nella stagione sportiva 2024/2025. In definitiva a questa Corte appare senza ombra di dubbio che la posizione del calciatore sia regolare atteso che l'ultimo tesseramento è anteriore al 31/01/2025 e nella stagione 24/25 lo stesso è stato tesserato ed utilizzato solo in 3 società, come previsto dall'art. 95, comma 2, NOIF. Alla luce di quanto esposto, pertanto, la decisione del Gst deve essere confermata perché conforme alla normativa vigente nonché in considerazione che il tesseramento del calciatore De Luca Ciro con la società Rocchese è regolare perché è stato accettato dal sistema, ha ricevuto il visto di esecutività e non è stato revocato con l'effetto che nella stagione sportiva 24/25 è stato utilizzato complessivamente in tre società e nel rispetto di quanto previsto e disposto dall'art. 95, comma 2 NOIF (decisione Collegio Garanzia del Coni, prima sezione, n. 89 del 23/10/2023). **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di non accogliere il reclamo e per l'effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n. 32/GST del 25.03.2025.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 28.03.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Pubblicato in Napoli, il giorno 3 Aprile 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**